



◆ «Il Tribunale di Palermo, visto l'articolo 530 assolve l'imputato dai reati di associazione mafiosa». Fra 3 mesi depositate le motivazioni

◆ L'esultanza dei difensori del senatore a vita spezza il silenzio dell'aula colma di cronisti, cameramen e magistrati

◆ Solo fra 90 giorni si capiranno i motivi per i quali l'impianto accusatorio non ha retto al vaglio dei giudici

Andreotti assolto. «Il fatto non sussiste»

Ore 11, carcere di Pagliarelli. Solo 46 parole per una sentenza storica

SEGUE DALLA PRIMA

La giovane avvocatessa palermitana aveva già capito, posando lo sguardo su quell'unico foglietto che il presidente Ingargiola si apprestava a leggere, che il verdetto sarebbe stato favorevole all'imputato eccellente di un processo andato avanti per quattro anni. Il suo grido di gioia spezza il silenzio dell'aula, ma non interrompe la lettura della sentenza che dura un attimo, pochi secondi. Ingargiola pronuncia con voce che tradisce emozione quarantasei parole in tutto. Poi si volta e scompare lasciandosi alle spalle una folla di giornalisti, cameramen, avvocati e magistrati che costituiscono la parte più consistente di un pubblico che tutti si attendevano, per la verità, assai più folto.

«Il tribunale di Palermo, quinta sezione - legge Ingargiola -, visto l'articolo 530 comma secondo del codice di procedura penale, assolve Andreotti Giulio dall'imputazione ascrittagli perché il fatto non sussiste. Visto l'articolo 544 comma terzo del Codice di procedura penale si assegnano giorni 90 per il deposito della sentenza». Tre mesi. Di qui a tre mesi si capiranno meglio i motivi per i quali l'impianto accusatorio sostenuto dal pm Lo Forte e Scarpinato non ha retto al vaglio del Tribunale. Se, cioè, la prova dei reati imputati ad Andreotti (416 e 416 bis, associazione a delinquere semplice e associazione mafiosa) manca del tutto, o è apparsa contraddittoria, o non è stata dimostrata a sufficienza durante le 240 udienze del dibattimento. Il «secondo comma» del «530» (Ingargiola ha pronunciato quelle due parole scandendole e alzando leggermente il tono della voce) consente di assolvere gli imputati sulla base di tre opzioni diverse. Va oltre la vecchia «insufficienza

Che cosa dice l'art. 530, 2 comma del codice di procedura penale

«Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile»

L'AVVOCATO FRANCO COPPI

Al momento è arbitrario interpretare il verdetto come una sentenza per insufficienza di prove

Il presidente della Corte Francesco Ingargiola legge la sentenza Alessandro Fucarini/Agf



di prove», ma la comprende. E un'assoluzione per insufficienza di prove è cosa diversa dal sanare per sentenza che «la prova del reato non sussiste». Lascerebbe un dubbio: Andreotti assolto significa veramente Andreotti innocente? L'assoluzione piena, rotonda, senza dubbi sarebbe stata incorciata dal ricorso al primo comma di quell'articolo. Così come l'assoluzione a tutto tondo potrebbe essere

sancita da una motivazione che giudichi «contraddittoria» o «mancante» del tutto la prova del reato. Vedremo al momento della lettura delle motivazioni della sentenza. Per il momento non è tempo di distinguere. I difensori del senatore a vita, esultano. «Il ricorso all'articolo 530 secondo comma - afferma Franco Coppi - può anche far pensare che il tribunale abbia raggiunto la con-

IL PRESIDENTE

Ingargiola, l'«incognita» tra i togati

«Quel processo non ha provato nulla, ma c'è sempre l'incognita Ingargiola...». E ancora: «Ha sempre condannato gli imputati di 416 bis, può smentire adesso la sua giurisprudenza?». E ancora: «Quando il pm chiedono quattro anni di carcere lui li raddoppia, li porta a otto». Commenti di avvocati raccolti tra i corridoi del palazzo di giustizia di Palermo. Il presidente del tribunale che ha assolto Giulio Andreotti ieri ha smentito tutti. Certo c'è chi è pronto a giurare che gli altri giudici del collegio lo ha messo in minoranza. Certo c'è chi è pronto a scommettere che il tono della sua voce tradiva la realtà di un verdetto che non avrebbe voluto emettere. Ma le voci lasciano il tempo che trovano e il dato di fatto è quello che «l'incognita Ingargiola» questa volta si è risolta con una sentenza favorevole ad un imputato di mafia e per di più ad un imputato eccellente.

Trapanese, 64 anni, poco meno della metà passati in magistratura, Francesco Ingargiola gode fama di giudice inflessibile. Il pentito Gaspare Mutolo lo ha dipinto come «inavvicinabile per Cosa nostra», come un togato tutto d'un pezzo al quale non si potevano chiedere sconti.

Una fama conquistata in un paese di frontiera, simbolo della mafia per decenni: Corleone. Lì, nella patria di Riina e di Provenzano, il giovane pretore Ingargiola ha trascorso undici anni della sua carriera. Luciano Liggio, che il capitano Dalla Chiesa non era riuscito a far condannare per l'omicidio del sindacalista Placido Rizzotto, nel 1970 fu costretto a fare i conti proprio con Ingargiola che gli fece procurare la prima sentenza di condanna per aver violato l'obbligo di soggiorno. Passarono 19 anni e toccò ad un altro corleonese: Vito Ciancimino. Quando, nel 1989, l'ex pretore di Corleone ottenne il suo primo incarico di presidente di Tribunale, processò e condannò per i cosiddetti «appalti d'oro» l'ex sindaco di Palermo. Nessun giudice, anche questa volta, aveva osato tanto. L'inflessibilità nei confronti della mafia Ingargiola l'aveva dimostrata anche nella fase calda dell'avvio dell'applicazione della legge Rognoni-La Torre sul sequestro e la confisca dei beni di Cosa nostra: in quel periodo era presidente della sezione «misura di prevenzione» del tribunale di Palermo.

L'ultimo processo importante, prima

di quello «storico» che ha riguardato Giulio Andreotti? Quello a Bruno Contrada, l'ex funzionario del Sisd accusato di associazione mafiosa (in queste settimane si sta svolgendo l'appello). Il Tribunale presieduto da Ingargiola trascorse meno di mezza giornata in camera di Consiglio. Poi emise la sua sentenza: dieci anni di carcere. Una condanna superiore a quella chiesta dai pm, naturalmente.

Un verdetto assai diverso dall'ultimo, emesso ieri nei confronti di Giulio Andreotti. «Assolvere il senatore a vita dopo aver condannato Contrada? Sarebbe assurdo - diceva qualche giorno fa l'avvocato Milio, difensore dell'ex funzionario del Sisd -. Le accuse sono le stesse e i pentiti sono risultati poco credibili nell'uno e nell'altro processo».

Ma «l'incognita Ingargiola» ha espresso due sentenze diverse: condanna per Contrada, assoluzione per Andreotti. E il caso vuole che quello di ieri per l'ex pretore di Corleone sia stato l'ultimo verdetto pronunciato da presidente della quinta sezione penale del Tribunale di Palermo. Presto, infatti, lascerà quel posto per trasferirsi in Corte d'appello. N.A.



vinzione che manchi la prova. Per questo motivo, adesso, è arbitrario interpretare il verdetto come una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove». Per l'avvocato Gioacchino Sbacchi ieri è stato sconfitto un «processo caldo dentro il quale si è infilato di tutto». La polemica, naturalmente, è rivolta alla procura rappresentata in aula, ieri, da Piero Grasso, accanto al quale era seduto il procuratore generale Vincenzo Rovello (Sbacchi ha giudicato «inopportuna» la sua presenza) e dai pm Lo Forte e Scarpinato. Prima della lettura della sentenza, i magistrati avevano lasciato per un attimo i loro posti per raggiunge-

re i banchi della difesa. Una stretta di mano con gli avvocati, poi l'inizio dell'ultimo atto di un processo dove lo scontro tra legali e pm è stato molto aspro. Alla fine volti tesi, sguardi attenti. Scarpinato e Lo Forte si allontanano subito dentro la scorta. Grasso rimane in aula qualche momento, poi lascia l'aula bunker senza pronunciare parola. A bordo della sua blindata raggiunge il Palazzo di giustizia, riunisce i sostituti e dirama un comunicato: «Abbiamo fatto il nostro dovere in piena coscienza, nel rispetto del principio fondamentale dell'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge». NINNI ANDRIOLO

DA UNO DEGLI INVIATI

PALERMO «Rispettiamo la decisione del Tribunale». Ma la sentenza di ieri non rappresenta una «sconfessione», né per Caselli, né per i pm che hanno sostenuto la pubblica accusa: i magistrati hanno fatto solo il loro dovere applicando le leggi dello Stato.

La blindata del procuratore generale sfreccia per le strade di Palermo preceduta e seguita dalle auto della scorta. Vincenzo Rovello ha appena lasciato l'aula bunker del carcere di Pagliarelli. Il capo del distretto giudiziario della Sicilia occidentale ha voluto assistere alla lettura della sentenza. Seduto accanto al procuratore della Repubblica, Piero Grasso, e ai due pm Lo Forte e Scarpinato, Rovello ha voluto testimoniare con la sua presenza «un dovere» che intreccia presente e passato anche per via della lunga amicizia che lo lega a Giancarlo Caselli. L'avvocato Gioacchino Sbacchi, difensore di Giulio Andreotti, ha criticato la presenza in aula di Rovello giudicandola «inopportuna». «Non è la prima volta che l'ufficio del procuratore generale testimonia concretamente la propria solidarietà all'ufficio del pm - risponde il magistrato - Questo non significa che l'ufficio che dirigo non potrà assumere le proprie deliberazioni in piena libertà quando verranno depositate le motivazioni della sentenza». La procura generale entrerà in scena nei prossimi mesi per quello che potrebbe rappresentare il secondo atto del «caso Andreotti»: il processo d'appello.

Ma Rovello si mostra cauto al riguardo: «Valuteremo se sarà il

L'INTERVISTA ■ VINCENZO ROVELLO, procuratore generale di Palermo

«Sconfessati? No, i pm hanno fatto la loro parte»

caso di presentare ricorso - afferma - Una sentenza di assoluzione che si basa sul secondo comma dell'articolo 530 può essere legata alla mancanza di prove, o all'insufficienza di esse o alla loro contraddittorietà. Vedremo quale sarà il giudizio del Tribunale e poi decideremo il da farsi. Ma una cosa voglio dirla: non presteremo il fianco alle polemiche di carattere politico che ci saranno».

Procuratore, due anni d'indagine e quattro di processo. Il verdetto di ieri rappresenta un duro colpo per la procura di Palermo. «Quanto è successo rientra nel gioco processuale. La procura ha richiesto al Gip il giudizio perché riteneva sufficienti le condizioni per il processo. Il Parlamento, poi, ha autorizzato il procedimento nei confronti del senatore Andreotti. Il pm ha prodotto le sue tesi d'accusa. Gli avvocati le loro tesi a difesa. Ma la prova si forma in dibattimento. Nella dialettica processuale l'atto finale è una sentenza che può essere di condanna o di assoluzione. E una sentenza di assoluzione non può essere interpretata come una confessione del pm, così come una condanna non può essere intesa come una confessione della difesa».

Dopo quelli di Perugia anche i giudici di Palermo non hanno ritenuto credibili i collaboratori di giustizia. Non crede che le regole che li riguardano debbano essere riviste radicalmente? «Per capire, lo ripeto, dovremo attendere le motivazioni. Ma non credo che da questa sentenza possa dipendere la validità o meno dei

colaboratori di giustizia. Questi nei processi di mafia hanno un ruolo importantissimo. Non ci dobbiamo dimenticare che Cosa Nostra non è un'associazione che opera alla luce del sole. E non possiamo accettare o non accettare la confessione di un pentito sulla ba-

se del fatto che un imputato è più o meno eccellente».

Ma le dichiarazioni dei pentiti debbono essere riscontrate. «Certo. E oggi, nella vicenda dei pentiti, stiamo pagando lo scotto di fenomeni tra loro diversi. Uno era quello del terrorismo. La legislazione premiale, in quel caso, ha avuto un'efficacia indiscutibile e



risolutiva; i pentiti di terrorismo erano generalmente sinceri e riconoscevano gli errori fatti. L'altro fenomeno riguarda la mafia». Procuratore, sta dicendo che i pentiti di mafia non sono sinceri? «Il primo grande pentito è stato Buscetta. Ma ricorda come giusti-

ficò il suo pentimento? Disse che Cosa Nostra era cambiata, non era più quella di una volta. Ecco cosa voglio dire: i pentiti non vanno né santificati, né demonizzati. Occorre valutare le loro dichiarazioni. Ma questo non significa demolire l'istituto del pentitismo. L'articolo 192, quindi, che assegna valore di prova alle dichiarazioni incrociate di più collaboratori, resta uno strumento essenziale. Spetterà al giudice, poi, decidere su di esse. Trovo aberrante che per leggesi

perché trovare un capro espiatorio di nome Andreotti? «Nel suo libro "Mafia senza identità" Emanuele Macaluso sostiene la tesi che lo Stato nella sua azione di governo si è sempre servito della mafia. Macaluso sostiene anche che solo quando questo rapporto tra mafia e politica si è risolto nella prevalenza della mafia, si è registrata la reazione dello Stato. La storia della lotta antimafia è fatta di sentenze esemplari, repressioni esemplari e normalizzazioni finalizzate a ripristinare un rapporto fisiologico che consentiva allo Stato di prevalere sulla mafia alla quale venivano permessi affari, ma entro certi limiti».

Sta dicendo che dopo il maxiprocesso e la reazione alle stragi di Capaci e via D'Amelio è iniziata la fase della normalizzazione e che la sentenza di ieri ne è una testimonianza? «No. Oggi si registra una novità rispetto al passato. Fino al 1982, cioè fino alla legge Rognoni-La Torre, non c'era una norma penale che riguardasse specificamente l'attività mafiosa. Il 416 bis risale a quell'anno. Adesso ai governanti non sarebbe più consentito di sfruttare la mafia per determinati fini...».

Ma l'assoluzione di Andreotti può anche significare che le pro-

Andreotti ha dimostrato rispetto in aula ma il rapporto Stato-mafia esiste da un secolo

«No. Oggi si registra una novità rispetto al passato. Fino al 1982, cioè fino alla legge Rognoni-La Torre, non c'era una norma penale che riguardasse specificamente l'attività mafiosa. Il 416 bis risale a quell'anno. Adesso ai governanti non sarebbe più consentito di sfruttare la mafia per determinati fini...».

